



Deliberazione n° 27

in data 29.05.1998

Prot. 4964

COMUNE DI FONTANIVA PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI I TRIBUTI COMUNALI.-

Trasmessa al Co.Re.Co. L'anno millenovecentonovantotto addi ventinove
di Padova in data del mese di Maggio alle ore 20,45
nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco
con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

CO.RE.CO. n° data SCADE il		Presenti		Assenti	
		giustificati	ingiustificati	giustificati	ingiustificati
	1 BERTONCELLO Luciana	si			
	2 MEZZASALMA Marcello	si			
	3 SERENA Virginio	si			
	4 POL Paolo	si			
	5 MILANI Eleonora	si			
	6 MUNARI Paola			si	
	7 CAMPAGNARO Bruna	si			
	8 IMPENATI Renzo	si			
	9 BORTOLI Paola	si			
	10 ANTONELLO Marisa	si			
	11 LOVO Nerio			si	
	12 SCALCO Marino	si			
	13 BIROLLO Massimo	si			
	14 BAGGIO Romero				si
	15 TESSARO Alberto				si
	16 SPESSATO Ernesto	si			
	17 VIOLETTO Mauro	si			
		13		2	2

Note:
Ref. Tributi

Reg. Pubbl. n° 387
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto
Segretario Comunale su
conforme dichiarazione del
messo che copia del presente
verbale viene pubblicato il

giorno 02 GIU. 1998
all' albo pretorio ove rimarrà
esposto per 15 giorni
consecutivi. 02 GIU. 1998
Addi

Assiste alla seduta il Sig. Sorace dr. Francesco

Il Sig. Bertoncello rag. Luciana nella sua veste di
Sindaco - Presidente constatato legale il numero degli

interventuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri Violetto, Mezzasalma e Bortoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sorace dr. Francesco

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso
nella odierna adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 19.12.1997 emessi dal Governo sulla base della delega allo stesso conferita dall'art. 3, comma 133, della Legge 23.12.1996, n. 662, con i quali si è proceduto:

a) alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi (n. 471);

b) a dettare "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie" (n. 472);

c) alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti (n. 473);

Rilevato, in particolare, che il D. Lgs. n. 473 del 18.12.1997, al Capo IV, reca disposizioni che modificano la previgente disciplina delle sanzioni in materia di tributi locali, disponendo, tra l'altro, che alle violazioni relative si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie prevista dal D. Lgs. n. 472, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso;

Considerato che le nuove disposizioni sanzionatorie in materia di tributi comunali entrano in vigore dal 1° aprile 1998;

Atteso che in base alla disciplina generale sulle sanzioni (art. 16 D. Lgs. 472/1997, comma 20) l'Ente deve nell'atto con cui contesta al trasgressore la violazione tributaria indicare, tra l'altro, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

che la determinazione di tali criteri va a integrare e specificare la disciplina normativa e costituisce il parametro oggettivo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni da parte del funzionario responsabile della gestione dei tributi;

che a detto funzionario competono tutte le attività per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni avuto riguardo ai criteri oggettivi determinati dal Consiglio Comunale e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi (personalità dell'autore condizioni economiche ecc.) indicati dalla legge;

Ritenuto, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come appresso:

a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;

le fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a) e b), pur rappresentando entrambe violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso quanto alla entità della sanzione da irrogare in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di una dichiarazione infedele;

c) applicazione delle sanzioni nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);

d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

e) per il tardivo pagamento dei tributi locali si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del D. Lgs. 471/97 con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato:

La diversificazione quanto all'entità della sanzione per le due fattispecie sub c) e sub d), trova giustificazione nella circostanza che la "misura" punitiva nel secondo caso vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;

Ritenuto altresì, con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D. Lgs. 472/1997 che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, di stabilire che:

a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;

b) se le violazioni di cui sopra sono rilevanti ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;

c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due;

Ritenuto, infine, con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D. Lgs. 472 che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorre allorché l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo);

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. -, contrari n. -, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri votanti su n. 13 consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori

DELIBERA

1) di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:

a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, accompagnata da omesso versamento dell'imposta, tassa o diritto dovuti

b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele o in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia con versamento dell'imposta, tassa o diritti in misura inferiore a quanto dovuto

c) applicazione della sanzione del minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia)

d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richiesta legittimamente formulata dal Comune ed in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia nonostante l'avvenuto versamento dell'imposta, tassa o diritto dovuti;

2) di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

VIOLAZIONI

a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia e mancato versamento dell'imposta, tassa o diritto dovuti

b) dichiarazione o denuncia infedele e omessa dichiarazione o denuncia con versamento dell'imposta, tassa o diritto in misura inferiore a quanto dovuto

c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, della tassa o del diritto (c.d. errori formali)

d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, mancata restituzione di questionari o loro incompleta, infedele o mancata compilazione a fronte di richiesta legittimamente formulata dal Comune e omessa dichiarazione o denuncia nonostante l'avvenuto versamento dell'imposta, tassa o diritto dovuti

e) tardivo pagamento dell'imposta, della tassa o del diritto

SANZIONI

a) 200% dell'imposta, della tassa o del diritto dovuti con un minimo di L. 100.000

b) 75% della maggiore imposta, tassa o diritto dovuti

c) L. 100.000

d) L. 150.000

e) 30% dell'imposta, della tassa o del diritto dovuti

f) sulle somme dovute a titolo di imposta, tassa o diritto si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Bertoncello Rag. Luciana



Il Segretario Comunale
Sorace Dr. Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li _____

ORIGINALE

Il Segretario Comunale

La Sezione del Comitato Regionale di
di Controllo si Padova con sua nota n°
_____ del _____
ha chiesto la produzione di elementi
integrativi.

Li _____
Il Segretario

Controdeduzioni del Comune n° _____
in data _____ ricevute
dalla Sezione del Comitato Regionale
di Controllo il _____

Il Segretario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.47 legge 8 giugno 1990 n°142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di
Padova in data _____, prot. n° _____, e che nei suoi confronti non
è pervenuto nei termini un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E'
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 2° comma dell'art.47 della legge 8 giugno 1990
n°142.

Li 15 GIU. 1998



Il Segretario
Sorace Dr. Francesco